



Il Ministro della

Ministero della Salute *Salute*

GAB

0009531-P-06/09/2017

I.3.b/1



245749366



0009531-06/09/2017-GAB-GAB-P

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*

Roma, 6 SET. 2017

Fregio Presidente,

Le scriviamo con riferimento al comunicato stampa del 4 settembre u.s., con la quale la Regione Veneto ha comunicato l'adozione, da parte del direttore generale area sanità e sociale, di un provvedimento che prevede la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da parte dei bambini non in regola con gli obblighi vaccinali, sino all'anno scolastico 2018/2019 incluso, in relazione all'attuazione del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2017.

Il provvedimento motiva tale scelta mediante la seguente considerazione, inserita tra le premesse: *«Il contenuto degli articoli [del decreto-legge n. 73 del 2017] non rende chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall'anno scolastico 2017/2018 e per l'anno scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia prima dell'entrata in vigore della legge».*

Il punto 2 del provvedimento dispone *«di dare atto che in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia dall'anno scolastico 2017/2018 per i bambini già iscritti si applicherà il regime transitorio fino al 2019/2020 anno che prevede, invece, la decadenza dall'iscrizione.»*

Al riguardo, pur ritenendo che il testo del decreto-legge, come modificato in sede di conversione, fosse già di per se stesso chiaro, riteniamo utile informarLa che gli invocati *«chiarimenti ministeriali»* la cui assenza è posta a giustificazione del provvedimento sono stati effettuati.

Infatti il primo settembre 2017 il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno diffuso una circolare che

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Palazzo Balbi
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia

chiarisce ulteriormente le modalità applicative della norma e dà indicazioni pratiche alle famiglie, agevolandole nell'adempimento degli obblighi vaccinali e favorendo un rapporto facile e veloce tra di esse e le scuole.

Precisamente, con espresso riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, prevede che *“per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017”* (articolo 5, comma 1) e che *“la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso”* (articolo 3, comma 3).

Vista la chiarezza al riguardo del testo di legge, anche la citata circolare prevede che per l'anno scolastico 2016/2017 *«La presentazione della documentazione [...] di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge [...] costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Ciò significa che già per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017 la documentazione [...]. Va precisato che [...] il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.»*

A quest'ultimo riguardo, la legge prevede, infatti, che solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 la mancata presentazione della documentazione entro i termini prescritti comporti anche la decadenza dall'iscrizione (articolo 3-bis comma 5), ferma restando la sanzione del mancato accesso ai servizi sin dal 2017/2018.

Tanto premesso, tenuto conto dell'assoluta chiarezza delle disposizioni normative richiamate e dell'assenza di alcun dubbio interpretativo in merito ai contenuti delle stesse, abbiamo fiducia che la S.V. favorirà l'adozione di un provvedimento correttivo, anche a tutela dei cittadini della Sua Regione ed in particolare dei minori che non possono vaccinarsi per motivi di salute e che per tal motivo necessitano della protezione *“di gregge”*.

Ci preme evidenziare alla S.V. che qualunque interpretazione diversa da quella sovra riportata potrà ritenersi *contra legem* con le conseguenti responsabilità

derivanti dalla mancata attuazione di disposizioni di legge finalizzate alla tutela della salute pubblica nonché individuale.

Il suddetto provvedimento, inoltre, sarebbe foriero di generare disparità di trattamento nell'accesso ai servizi, tra Regioni nonché all'interno della stessa Regione Veneto nel caso dei servizi educativi dell'infanzia a confronto con le scuole dell'infanzia, che si atterranno a quanto disposto dalla norma e dalle circolari ministeriali.

Beatrice Lorenzin


Valeria Fedeli



Firmato digitalmente da FEDELI
VALERIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

